

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3353

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori BLOISE e CASTELLACCIO

APPROVATA DALLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(ISTRUZIONE PUBBLICA E BELLE ARTI) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 29 aprile 1971 (Stampato n. 1527)

Provvedimenti per il personale docente delle Università

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 4 maggio 1971*

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il quarto comma dell'articolo 1 della legge 22 gennaio 1971, n. 4, è sostituito dal seguente:

« Fino all'anno accademico che precederà quello di prima applicazione della riforma dell'ordinamento universitario, agli incaricati di insegnamento ufficiale nelle università e negli istituti di istruzione universitaria per i due anni accademici immediatamente precedenti, l'incarico è prorogato per il successivo anno accademico, a domanda da presentarsi entro il 31 marzo. Per gli assistenti di ruolo è sufficiente che l'incarico sia stato conferito nell'anno accademico precedente. Il disposto di cui al presente comma non si applica agli incarichi attribuiti a professori universitari ordinari, straordinari o aggregati ».

Per gli incarichi relativi all'anno accademico 1971-72, il termine per la presentazione della domanda di cui al comma sopra riportato è fissato al quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, e per il conferimento degli incarichi non prorogati, gli organi accademici deliberano entro quarantacinque giorni dalla predetta data.

Per l'anno accademico 1971-72, qualora l'insegnamento conferito per incarico venga attribuito ad un professore di ruolo per trasferimento o per chiamata, il professore incaricato è destinato dalla facoltà al raddoppiamento del corso o, col suo consenso, ad altro corso di materia affine, e conserva la retribuzione anche qualora l'incarico risulti, ai sensi delle norme vigenti, in soprannumero rispetto ai corsi da retribuire.

A modifica di quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, e fino all'applicazione della riforma dell'ordinamento universitario, allo assistente universitario di ruolo con incarico retribuito di insegnamento ufficiale, il congedo è concesso per un periodo anche superiore ai tre anni accademici.

ART. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.